



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1982, n. 382 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l’art. 24, comma 6, che disciplina la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia, rispettivamente, di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso lo stesso Ateneo, che abbiano conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all’articolo 16 della Legge n. 240/2010;

VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 recante il Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il D. Lgs. 49/2012 del 29 marzo 2012;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), e, in particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle università le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

VISTO il D.M. n. 662/2016 avente ad oggetto “Definizione della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 che prevede che *“La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 comma 4 della Legge 240/2010, non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell’ambito delle risorse vincolate di cui all’articolo 18, comma 4”*;

VISTO il D.P.C.M. 15 marzo 2022 “Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2022;

VISTO il decreto-Legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79 (GU Serie Generale n.150 del 29-06-2022);

VISTA la legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU Serie Generale n.49 del 27-02-2023), di conversione con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, ed in particolare l’art. 6 comma 8 *quinquies*;

VISTO il D.M. 02 maggio 2024, n. 639 e in particolare l’allegato B contenente le regole di corrispondenza tra i gruppi scientifico-disciplinari determinati e i macrosettori e i settori concorsuali di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” pubblicato in G.U. Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2011, modifiche pubblicate in G.U. Serie Generale n. 204 del 17 agosto 2020;

VISTO il Regolamento per il reclutamento di professori e di ricercatori di Ateneo emanato con D.R. n. 160/2024 del 03 aprile 2024;

RICHIAMATE le delibere n. 37 e n 38 della Giunta di Dipartimento del 12 dicembre 2023 relative alla proposta di aggiornamento del personale Docente di prima fascia e personale docente Ricercatore di tipo b;

PRESO ATTO delle delibere n. 30 e n.32 del Consiglio di Dipartimento del 19 dicembre 2023, in cui è stato approvato l’aggiornamento della programmazione del personale docente Ricercatore e Docente di Prima Fascia;

VISTA la Delibera del Senato Accademico n. 37 del 21.12.2023, rep. delibere n. 2/2024 del 11.01.2024, con cui è stato approvato il reclutamento del personale Docente di prima fascia, nell'ambito della programmazione del fabbisogno del personale 2024-2026;

VISTA la Delibera del Consiglio di amministrazione n. 41 del 21.12.2023, rep. delibere n. 11/2024 del 17.01.2024, con cui è stato approvato il reclutamento del personale Docente di prima fascia, nell'ambito della programmazione del fabbisogno del personale 2024-2026;

CONSIDERATO l'allegato B del D.M. 02 maggio 2024, n. 639 contenente le regole di corrispondenza tra i gruppi scientifico-disciplinari determinati e i macrosettori e i settori concorsuali di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, ed in particolare la corrispondenza del SC 09/G2 (Bioingegneria) con il GSD 09/IBIO-01 (Bioingegneria) e il SSD ING-INF/06 (Bioingegneria elettronica e informatica) con il SSD IBIO-01/A (Bioingegneria);

ACCERTATO il rispetto dei vincoli previsti dall' art. 18, comma 4, e dall' art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010;

ACCERTATA la copertura economica;

DECRETA

Art. 1

Indizione della procedura

È indetta, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, una procedura valutativa di chiamata per n. 1 posto di **Professore di ruolo di I^a fascia presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute.**

Dipartimento: Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute.

Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute.

Gruppo scientifico disciplinare: 09/IBIO-01- Bioingegneria

Settore scientifico disciplinare: IBIO-01/A - Bioingegneria

Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: massimo 20 (venti).

Indicatori obiettivi per l'analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale.

Criteri di valutazione individuale:

- Qualità e coerenza del curriculum accademico, didattico e scientifico del candidato con il ruolo accademico di prima fascia nell'ambito del SSD IBIO-01/A – Bioingegneria;
- Produzione scientifica del candidato caratterizzata da continuità, innovatività, qualità, impatto nell'avanzamento delle specifiche conoscenze e collocazione editoriale su riviste a diffusione internazionale. Specificamente, le pubblicazioni scientifiche selezionate dovranno essere pubblicate su riviste indicizzate da ISI Web of Knowledge e/o SCOPUS.
- La qualità curriculare del candidato sarà valutata utilizzando anche parametri ed indicatori obiettivi per l'analisi di merito delle attività accademiche, didattiche e scientifiche, coerenti con quelli in uso nella comunità accademico-scientifica nazionale ed internazionale.

Criteri comparativi:

1. carriera accademica nel SSD IBIO-01/A, ruoli e responsabilità istituzionali ed altre attività di servizio ricoperti presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", in altri Atenei ed in Istituzioni pubbliche di grado universitario;
2. attività didattica svolta in qualità di titolare nel SSD IBIO-01/A presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", in altri Atenei ed in Istituzioni pubbliche di grado universitario;
3. pubblicazioni scientifiche attinenti al SSD IBIO-01/A su riviste di elevato livello editoriale (Q1 e Q2) ed apporto individuale di rilievo del candidato nella produzione di tali pubblicazioni (primo o ultimo nome), con particolare riferimento agli ultimi 15 anni;
4. responsabilità gestionale di progetti competitivi su tematiche connesse al SSD IBIO-01/A, finanziati da università, istituzioni pubbliche ed enti pubblici nazionali ed internazionali;
5. direzione e/o partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche di prestigio a diffusione nazionale ed internazionale;
6. partecipazione a congressi nazionali ed internazionali in qualità di relatore invitato, specificamente su tematiche correlate al SSD IBIO-01/A;

7. affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore del SSD IBIO-01/A;
8. congruenza del profilo accademico, didattico, formativo-culturale e scientifico del candidato con gli obiettivi strategici e le finalità didattiche e di ricerca dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" e del Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute per il SSD IBIO-01/A – Bioingegneria.

Impegno Didattico e Scientifico: Il vincitore della procedura valutativa dovrà svolgere attività didattica presso corsi di Studio coordinati dal Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute. In particolare, il docente svolgerà la propria attività didattica nell'ambito di corsi di laurea triennale e magistrali del SSD IBIO-01/A – Bioingegneria.

Si richiede al candidato il possesso di una pluriennale e consolidata esperienza formativa universitaria nell'area di pertinenza del SSD IBIO-01/A, prioritariamente nella didattica di corsi di laurea riguardanti le Scienze Motorie e Sportive di primo e secondo livello o ove sia rilevante la bioingegneria del movimento, e nella supervisione di Dottorati di ricerca rilevanti per le Scienze Motorie e Sportive in ambito nazionale ed internazionale.

Si richiede, quindi, al candidato: esperienza didattica universitaria pluriennale nel settore disciplinare della Bioingegneria; esperienza nell'organizzazione e gestione dei percorsi formativi universitari nei corsi di laurea in scienze motorie di primo e/o secondo livello; esperienza in qualità di tutor per la formazione professionalizzante degli studenti con interesse per la valutazione quantitativa del movimento.

Il candidato vincitore della procedura valutativa dovrà svolgere attività scientifica di elevato livello qualitativo ed a diffusione internazionale nell'ambito del SSD IBIO-01/A. Si richiede, quindi, al candidato il possesso di una consolidata competenza teorica, di adeguato rigore metodologico e di una continuativa esperienza di ricerca nell'ambito del SSD IBIO-01/A nonché di avere una riconosciuta e specifica reputazione scientifica in tale ambito, a livello nazionale ed internazionale. Il candidato dovrà altresì dimostrare di avere esperienza e capacità nella direzione di strutture di ricerca, nella responsabilità scientifica di progetti di ricerca, nell'acquisizione di fondi per la ricerca e nella copertura di incarichi accademico-istituzionali.

Lingua straniera: è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese che sarà accertata mediante la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate da ciascun candidato.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione alla procedura

Alla procedura possono partecipare:

- i professori di II^a fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia in corso di validità ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010 per il Settore concorsuale oggetto della presente procedura, ovvero per uno dei Settori concorsuali ricompresi nel medesimo Macrosettore, purché non già titolari delle medesime funzioni nello stesso SSD o SC o in un SSD dello stesso MSC e comunque in possesso dei requisiti curriculari minimi stabiliti dal presente bando.

Non possono partecipare alla selezione:

- coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede il posto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
- i destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato, comprese le sentenze pronunciate a seguito di patteggiamento, o di provvedimenti penali irrevocabili di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione.

In caso di procedimenti penali in corso per reati contro la Pubblica Amministrazione l'Ateneo si riserva di valutare l'ammissione alla selezione in riferimento al profilo da reclutare.

I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva. Il Rettore con apposito provvedimento dispone l'esclusione dalla stessa per mancanza dei requisiti di ammissione previsti o per tardiva presentazione della domanda.

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 3 **Presentazione della domanda**

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, utilizzando il modulo contenuto nell'allegato A, e deve essere sottoscritta dal candidato con firma autografa originale.

La domanda di partecipazione, indirizzata al Magnifico Rettore, deve pervenire inderogabilmente entro e non oltre il termine perentorio di **15 (quindici) giorni** che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul sito web di Ateneo.

Saranno quindi escluse le domande inviate oltre tale data.

Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, il termine per la presentazione sarà il primo giorno feriale utile.

La domanda, unitamente agli allegati elencati all' art. 5, entro il termine di scadenza indicato dal presente bando, dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): personale@pec.uniroma4.it utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata personale e accreditata del candidato (non sono ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, ecc.).

Si fa presente ai candidati che, per l'invio telematico, dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf. Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la selezione cui si intende partecipare, precisando il Dipartimento, il Gruppo scientifico disciplinare e il settore scientifico disciplinare. Si fa presente che il contenuto massimo della PEC è di 30 MB. Nel caso in cui per l'invio della domanda fosse necessario superare tale capacità, si invitano i candidati a inviare ulteriori PEC indicando nell'oggetto: "integrazione alla domanda, Dipartimento, Gruppo scientifico disciplinare e settore scientifico-disciplinare", numerando progressivamente ciascuna PEC di integrazione.

Nella trasmissione della domanda a mezzo PEC, farà fede la data e l'ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale contenuto nel documento informatico, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013.

Non sarà ritenuta valida e, pertanto, non sarà presa in considerazione, la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata ovvero da una PEC di cui il candidato non sia titolare.

Determineranno l'esclusione automatica dalla procedura selettiva:

- Mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
- Mancanza dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando.

Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di verificare l'effettivo possesso dei requisiti necessari a partecipare alla selezione. L'esclusione dalla procedura è disposta, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Rettore, notificato all'interessato mediante Posta elettronica certificata (PEC).

Art. 4 Contenuto delle domande

Nella domanda, redatta in carta libera secondo l'unito modello (allegato A), i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni previste all'art. 76 del predetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

1. cognome e nome;
2. codice fiscale (*cittadini italiani o non italiani in possesso di codice fiscale rilasciato dalla competente autorità italiana*);
3. data e luogo di nascita;
4. luogo di residenza;
5. cittadinanza posseduta;
6. il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando;
7. di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e provenienza;
8. di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
9. se cittadino italiano, il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
10. di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell'autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti, nonché l'esistenza di qualsiasi precedente giudiziario ascrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 686 c.p.p. (tale dichiarazione va resa anche se negativa);
11. di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
12. solo *per i cittadini stranieri*: di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.

I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il colloquio.

Ogni candidato può eleggere nella domanda un domicilio speciale ai fini delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione Universitaria. Il candidato deve altresì indicare nella domanda i recapiti telefonici e l'indirizzo e-mail, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) con cui il candidato trasmette la candidatura.

Ogni eventuale variazione dei suindicati recapiti deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata la domanda di partecipazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 5 Allegati alla domanda

La domanda deve essere corredata da:

La domanda deve essere corredata da:

1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. fotocopia del codice fiscale (*per cittadini italiani o non italiani in possesso di codice fiscale rilasciato dalla competente autorità italiana*);
3. curriculum dell'attività scientifica, didattica e dell'attività in campo clinico per i settori concorsuali per cui sia richiesta tale competenza, datato e sottoscritto con firma digitale o autografa;
4. elenco dei titoli, datato e sottoscritto con firma digitale o autografa (*indicando in modo analitico la tipologia, la data di conseguimento, l'Ateneo, l'Istituzione o l'ente che ha provveduto al rilascio, l'eventuale votazione conseguita*);
5. elenco delle pubblicazioni presentate, datato e sottoscritto con firma digitale o autografa (**Nota: le pubblicazioni saranno presentate con le modalità di cui al successivo art. 6**);

6. ogni documento che l'interessato ritenga utile ai fini della valutazione ed in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 25 maggio 2011, n. 243;
7. dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante quanto indicato nei punti sopra elencati (allegato B);
8. documentazione comprovante il possesso dei titoli ed in caso di titoli conseguiti all'estero, la equipollenza degli stessi, secondo le seguenti modalità:
 - cittadini dell'Unione Europea: devono dimostrare il possesso dei titoli utilizzando lo strumento della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (allegato B).
 - I cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. Possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
 - I cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale.

I certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino, debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Dopo la scadenza del termine del presente bando non sarà ammessa alcuna integrazione documentale.

L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

L'eventuale rinuncia a partecipare alla procedura deve essere datata e firmata, corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità e inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): personale@pec.uniroma4.it. La rinuncia produrrà i suoi effetti a decorrere dalla prima riunione della Commissione successiva alla data di ricezione

Art. 6

Pubblicazioni: predisposizione e invio

Le pubblicazioni che i candidati intendono presentare, corredate dal relativo elenco datato e firmato, identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, dovranno essere inviare, separatamente dalla domanda e dai relativi allegati, entro la scadenza del presente bando, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): personale@pec.uniroma4.it utilizzando le modalità indicate dall'art. 3 del presente bando.

Le pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione dovranno essere presentate esclusivamente in formato *.pdf*, rispettando il numero massimo previsto dall'art. 1 del bando. L'inosservanza di tale limite massimo sarà rilevata dalla Commissione giudicatrice e comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura di selezione, con provvedimento del Rettore.

Dopo la scadenza del termine del presente bando non sarà ammessa l'acquisizione di ulteriori pubblicazioni. Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente alla data del 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945,

n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla Legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione.

Le pubblicazioni redatte in lingua straniera dovranno essere accompagnate da una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ovvero, nei casi in cui è consentito, redatta dal candidato e dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto (allegato B). Tuttavia, le pubblicazioni redatte in lingua straniera possono essere presentate nella lingua di origine (senza necessità della allegata traduzione) se essa è una delle seguenti: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

Art. 7

Commissione Giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale ed è composta da tre componenti effettivi e almeno un componente supplente appartenenti al ruolo dei professori di prima fascia o studiosi, anche stranieri, appartenenti a un ruolo equivalente, in possesso dei requisiti necessari per far parte delle Commissioni giudicatrici per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, attivi in ambito corrispondente al GSD/MS/SC per cui è indetta la procedura, di comprovato riconoscimento internazionale, e almeno due dei quali esterni all' Ateneo. così come previsto dall'articolo 7 del "Regolamento per il reclutamento di professori e di ricercatori" di Ateneo.

Il decreto rettorale di nomina della Commissione è pubblicato sul sito web di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione di Commissari. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

La Commissione giudicatrice effettua i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.

Nella prima riunione la Commissione giudicatrice individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante.

I lavori della Commissione devono concludersi entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data del decreto di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

La Commissione giudicatrice può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 8

Svolgimento della selezione

La Commissione giudicatrice nella prima seduta predetermina i criteri di massima per la valutazione del curriculum vitae, delle pubblicazioni scientifiche, e dell'attività didattica e di ricerca e clinica, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna pubblicazione. Qualora la procedura selettiva preveda l'accertamento delle competenze linguistiche, ne determina le modalità.

Il verbale contenente i criteri e le modalità di valutazione dei candidati viene consegnato al Responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità sul sito Web dell'Università almeno 7 giorni precedenti la riunione successiva.

La Commissione giudicatrice procede preliminarmente in conformità e secondo quanto enunciato al comma 2 lett. c dell'art. 24 della Legge 240/2010, alla valutazione dei candidati, con giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, come definiti dal DM. n. 243 del 25.05.2011.

In particolare, la Commissione giudicatrice dovrà considerare nel suo insieme il curriculum e l'intera produzione scientifica elencata da ciascun candidato e valutare nel dettaglio, secondo quanto richiesto dal bando le singole pubblicazioni selezionate dal candidato e gli altri titoli prodotti, redigendo per ciascun candidato una relazione così articolata:

- a) profilo curriculare complessivo di ciascun candidato ivi compresa l'attività didattica svolta;
- b) una breve valutazione collegiale del profilo;
- c) la valutazione di merito complessiva dell'attività di ricerca;
- d) una discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica.

La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa preliminare delle pubblicazioni presentate sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il Gruppo scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione giudicatrice valuterà altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Concluse le operazioni di valutazione, la Commissione provvede ad individuare, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti e motivandone la scelta, il candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto oggetto della procedura.

Di ogni riunione la Commissione dovrà redigere apposito verbale, firmato da tutti i componenti.

Art. 9

Accertamento della regolarità formale degli atti

Gli atti della procedura sono approvati dal Rettore entro 30 giorni dalla consegna dei verbali da parte della Commissione al Responsabile del procedimento.

Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per rispondere.

Gli atti sono pubblicati sul sito web dell'Università e trasmessi al Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute per il seguito di competenza.

Art. 10

Chiamata da parte del Dipartimento

In esito alla procedura il Dipartimento formula la proposta di chiamata entro i successivi trenta giorni dall'approvazione degli atti con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia che verrà approvata con delibera. La stessa sarà trasmessa al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.

Nell'eventualità che il Consiglio di Dipartimento deliberi di non procedere ad alcuna chiamata, nella delibera dovrà essere specificata la motivazione.

Art. 11

Trattamento economico e previdenziale

Il trattamento economico e previdenziale è quello previsto dalle Leggi che ne regolano la materia.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), ai sensi dell'art. 38 del GDPR 2016/679, è l'Ing. Ingrid Cristina Giuli Bicescu – e-mail: ingrid.giuli@uniroma4.it - PEC: privacy.uniroma4@pec.it

Art. 13

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando, è il dott. Andrea Cessari - Direzione Affari Generali – Area Risorse Umane e Organizzazione, Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - tel. 06-36733499-323 - e-mail: andrea.cessari@uniroma4.it.

Per eventuali ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Unità Gestionale Personale Docente della Direzione Affari Generali e Risorse Umane tel. 06.36733499-323 – e-mail: personale@uniroma4.it.

Art. 14

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Decreto Rettorale di bando si applica la normativa attualmente vigente in materia di pubblici concorsi e di legislazione universitaria in quanto compatibili.

Prof. Attilio PARISI

Firmato digitalmente